

CALCOLO TARI

La tassa sui rifiuti (TARI), introdotta dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 e confermata dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019 art.1 comma 738, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti,

A differenza del sistema previgente, la TARI è suddivisa

- In un **QUOTA FISSA**, a copertura dei costi fissi del servizio, rapportata alla superficie occupata;
- In una **QUOTA VARIABILE**, a copertura dei costi variabili, rapportata unicamente al numero dei componenti del nucleo familiare o, per le utenze non domestiche, alla superficie occupata.

Le utenze sono distinte in:

- **UTENZE DOMESTICHE**: a cui viene attribuita una quota fissa rapportata alla superficie dei locali occupati, e una quota variabile determinata con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare;
- **UTENZE NON DOMESTICHE**: a cui viene attribuita una quota fissa e una quota variabile, commisurata alla superficie e alla tipologia di attività esercitata.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE

Il nuovo regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29/09/2020 prevede: all' art. 18, le seguenti riduzioni:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%
- locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, riduzione del 30%
- fabbricati rurali ad uso abitativo posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale: riduzione del 30%. In tal caso la ruralità del fabbricato deve risultare dai registri catastali.
- riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9 bis del D.L. 47/2014)
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, da stabilirsi con deliberazione da parte dell'amministrazione in sede di determinazione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo

all'art. 20, la seguente agevolazione:

Nel caso di immobili posseduti o condotti da unico occupante con invalidità 100% con indennità di accompagnamento e/o portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, si applica unicamente la quota fissa. Nel caso di più componenti il nucleo familiare, con presenza di familiare in stato dichiarato di invalidità 100% con indennità di accompagnamento e/o portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della Legge 104/1992, comporta la riduzione del numero dei componenti pari al numero dei soggetti invalidi.

Inoltre ai sensi dell'art. 14, comma 4:

I soggetti che risultano nel Comune di Mozzagrogna in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nei seguenti casi:

- a. anziano dimorante in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro in altro Comune italiano o estero per un periodo superiore a 6 mesi, a condizione che il soggetto passivo produca contratto di affitto registrato.

Tutte le riduzioni e /o agevolazioni competono su richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

L'art. 19 del nuovo Regolamento TARI prevede per le utenze non domestiche che dimostrino di aver **AVVIATO AL RECUPERO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**, una riduzione del tributo nella quota variabile.

La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.

Rapporto q.tà assimilati e rifiuti totali	Percentuale di riduzione
Minore o uguale a 60%	30%
Tra 40-60%	25%
Minore del 40%	20%

